



*Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**Cerimonia di Inaugurazione  
dell'Anno giudiziario tributario 2018**

Relazione del Presidente  
**Mario Cavallaro**



La Giustizia  
Piero del Pollaiuolo

ROMA  
Aula Magna Corte Suprema di Cassazione  
lunedì 26 febbraio 2018 - ore 11.00



*Consiglio di Presidenza della  
Giustizia Tributaria*

CERIMONIA  
DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO  
GIUDIZIARIO TRIBUTARIO 2018

Relazione del Presidente  
**Mario Cavallaro**

ROMA

Aula Magna Corte Suprema di Cassazione  
lunedì 26 febbraio 2018

Desidero preliminarmente rivolgere un deferente saluto ed un ringraziamento al Signor Presidente della Repubblica, per l'attenzione vigile con cui sempre ha seguito i temi della giurisdizione tributaria e l'impegno del Consiglio.

Mi è gradito inoltre rivolgere un saluto ed un ringraziamento particolare al Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'accoglienza che ha voluto concedere alla nostra cerimonia e per la Sua autorevole presenza.

La peculiare situazione politico-istituzionale in cui cade questa giornata inaugurale, nella Consiliatura che volge al termine, a ridosso sia delle elezioni politiche sia delle elezioni da parte di giudici tributari delle loro rappresentanze nell'organo di autogoverno, rafforza la necessità, che peraltro il Consiglio ha sempre tenuto presente, di un rigoroso rispetto del riparto dei ruoli e delle competenze fra autorità politica, governo ed organi magistratuali.

E tuttavia l'occasione è propizia per consegnare al Parlamento e al Governo e riferire alla comunità dei Giudici Tributari sia le idee e i progetti che ad avviso del Consiglio - per l'esperienza concreta di cui esso è portatore - sono necessari per una riforma praticabile, realistica ed efficace della giurisdizione tributaria, sia per dare il resoconto doveroso di quanto il Consiglio ha realizzato nell'ambito di quel progetto di autoriforma a legislazione vigente di cui pure si è fatto portatore e di quanto, sommessamente ma con fermezza non assistita da successo, ha più volte segnalato alle istituzioni politiche.

## **Lo stato della giurisdizione tributaria.**

Da decenni si discute della stessa esistenza autonoma della giurisdizione tributaria, con la naturale conseguenza che chi vi opera non può che percepire negativamente il senso di precarietà ed incertezza che un'istituzione giurisdizionale dovrebbe evitare con cura; il buon andamento ed i risultati sorprendentemente positivi dell'attività in concreto esercitata dalla giurisdizione dipendono perciò con evidenza o sono percepiti come risultato della laboriosità e dell'impegno dei singoli piuttosto che da un sistema che ne favorisca organicamente i risultati.

Poiché è regola del buon governare avere consapevolezza piena dei processi che si intendono regolare, converrà perciò premettere - sulla ancor diffusamente scarsa conoscenza del fenomeno - che la giurisdizione tributaria di merito ha deliberato nell'anno 2017 n. 202.833 giudizi in primo grado e n. 59.725 giudizi in secondo grado, d'appello.

Pendono al 31.12.2017 innanzi alle Corti Tributarie n. 262.574 cause di primo grado e n. 154.676 cause in grado di appello.

Il valore delle controversie deciso nel 2017 è pari ad €30.740.691.684, di cui €20.941.706.166 dinanzi alle corti di primo grado e € 9.798.985.518 per le Corti Tributarie in grado di appello.

I procedimenti pendenti hanno un valore complessivo di €50.370.855.474 di cui €25.322.461.151 per il primo grado ed €25.048.394.323 per quelli in grado d'appello.

L'esame dei dati e delle relazioni annuali delle Commissioni Tributarie per l'anno 2017, in corso di elaborazione, conforta la sensazione diffusa che, per varie ragioni fra cui certamente centrale quella dell'area della mediazione obbligatoria prima del giudizio, destinata ad aumentare ancora (per le cause fino a 50 mila euro, a partire dell'1.1.2018) diminuisce il numero dei ricorsi, e si assiste ad un fenomeno di concentrazione degli affari più corposi; la contrazione degli affari contenziosi si colloca intorno al 20%, dato diffusamente già certificato nelle corti di merito.

Le Corti sono composte di n. 3.023 magistrati tributari, n. 2.187 di primo grado e n. 836 nelle Corti regionali, di cui 1.637 provenienti dalla magistratura professionista (precisamente, n.1.419 magistrati ordinari, n.109 magistrati amministrativi, n. 89 contabili e n. 20 militari) e n. 1.386 laici (i togati sono 1.122 nel primo grado e 515 nel secondo, in percentuale pari al 51% in primo grado e 62% in secondo); esse sbrigano gli affari assegnati ormai diffusamente in tempi brevi o brevissimi e non è infrequente la trattazione dei ricorsi entro un anno dalla loro iscrizione a ruolo.

È un dato, ancorché non totalmente omogeneo, diffuso e si può dire che l'indice di smaltimento, cioè il rapporto fra nuovi ricorsi e ricorsi trattati definitivamente, è quasi dovunque lusinghiero, per cui ormai quasi nessuna Corte, anche per la diffusa alacrità dei magistrati tributari, presenta la formazione di un arretrato significativo, come accadeva in un passato anche non remoto.

Come noto, l'apparente lunghezza del giudizio tributario fino a pronuncia definitiva dipende ormai pressoché esclusivamente dal giudizio di Cassazione, sebbene il Giudice di legittimità si sia impegnato in uno sforzo organizzativo senza precedenti per far

fronte a numeri che sono sostanzialmente incompressibili se permane l'attuale impianto che prevede, dopo i due gradi di merito, un pieno giudizio di legittimità; è inevitabile pensare, anche a regime, che - se sono decise ogni anno circa 50/60 mila controversie in grado di appello - fra il 10 ed il 20 per cento di esse sarà gravata di ricorso di legittimità.

Attendiamo di poter verificare sul campo gli effetti delle misure previste dalla Legge 27.12.2017 n. 205 (commi da 961 a 981) al dichiarato fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di Cassazione.

Trattandosi in buona sostanza di reimmersione nei ruoli, come magistrati ausiliari, di magistrati in quiescenza (che hanno esercitato funzioni di legittimità) ci permettiamo sommamente di avanzare un rispettoso dubbio non sull'efficacia temporanea della misura o sulla dedizione che i nominati profonderanno, ma sull'attitudine strutturale dell'iniziativa a risolvere il problema, che a nostro avviso è causata alla radice dall'abnorme dilatazione di tutti i giudizi di legittimità nel sistema giurisdizionale, non solo tributario, del Paese, il che ha comportato anche una mutazione genetica dello stesso controllo di legittimità nel nostro ordinamento.

Non soddisfacente è stata l'attenzione del legislatore alle problematiche affacciate in materia di giurisdizione tributaria, da ultimo essendocisi in pratica limitati, dopo le timide iniziative del legislatore delegato del 2015 e nonostante i pacchetti organici di disposizioni normative proposti dal Consiglio senza costi aggiuntivi per l'erario, con il comma 494 dell'art. 1 della già citata legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) ad una deludente ennesima interpolazione dell'art. 37 del D.L. 6.7.2011 n. 98 convertito in L. 15.7.2011 n. 111, in tema di erogazione di



compensi aggiuntivi ai magistrati ed al personale degli organi giurisdizionali tributari qualificati “virtuosi”, che sarebbe stato meglio riformare integralmente, avendo più volte il Consiglio richiamato l’attenzione sulla sostanziale erroneità dei criteri, sulla loro difficile applicazione e sui ritardi in parte inevitabili con i quali si è proceduto in concreto all’erogazione delle somme agli aventi diritto.

Null’altro si è registrato, dovendosi già scontare la delusione per l’omessa attuazione integrale della delega fiscale di cui all’art. 10 della L. 11 marzo 2014 n. 23, che proprio in tema di revisione del contenzioso tributario aveva ipotizzato l’introduzione di norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell’organo giudicante, imperniate su una serie di interventi indicati nella lettera b) della ricordata norma, fra cui una nuova distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie (n. 1), l’eventuale composizione monocratica dell’organo giudicante in relazione a controversie di modica entità e comunque non attinenti a fattispecie connotate da particolari complessità o rilevanza economico-sociale, con conseguente regolazione, secondo i criteri propri del processo civile, delle ipotesi di inosservanza dei criteri di attribuzione delle controversie alla cognizione degli organi giudicanti monocratici o collegiali, con connessa disciplina dei requisiti di professionalità necessari per l’esercizio della giurisdizione in forma monocratica, (n. 2), i criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie (n. 6), il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l’adeguata preparazione specialistica (n. 8), rimasti totalmente inattuati, mentre di altri obiettivi sarebbe stata necessaria una revisione critica, dopo la sperimentazione non sempre proficua effettuata. Più volte annunciati “tavoli”, tecnici o politici che fossero, si

sono a qualunque livello rivelati privi delle gambe per fare anche un solo passo avanti.

**La legislazione giurisdizionale tributaria. Un approccio pragmatico.**

L'esperienza di questa Consiliatura e un'analisi scevra di contrapposti pregiudizi e corporativismi, rafforzata da valutazione comparatistica dei modelli di giurisdizione tributaria adottati nei paesi più evoluti sotto il profilo economico ed istituzionale, che sono stati anche oggetto di specifiche iniziative di studio del Consiglio, ci fanno ritenere che il modello attuale di giurisdizione, piuttosto che dell'ennesima epocale riforma da declamare con enfasi, abbia necessità soprattutto di una robusta manutenzione straordinaria, che non può essere attuata dall'organo di autogoverno, poiché abbisogna di un quadro normativo di riferimento del tutto nuovo.

Ovviamente, alcuni dei punti necessitano anche di attiva partecipazione dell'organo di autogoverno e di quella degli altri organi di autogoverno delle Magistrature impegnate nella giurisdizione.

L'attuale modello di magistratura onoraria, a cui contribuiscono magistrati professionisti e laici, è adeguato allo scopo, conferendo snellezza e flessibilità al sistema, oltre che consentendo un contenimento dei costi che ne è una delle caratteristiche virtuose più evidenti.



La condizione della professionalità è ottenibile attraverso percorsi di formazione permanente solidi e strutturati, con verifiche ed obblighi periodici, ma l'apporto di categorie professionali e di magistrati di varia provenienza è sicuramente un bene prezioso.

Potrà essere rafforzato dall'iniziativa che il Consiglio presenterà nei prossimi giorni di costituire nel proprio seno, come forma autonoma ma non esterna di articolazione, una Scuola di Alta Formazione Tributaria a cui concorrano tutte le componenti scientifiche e professionali che operano nella giurisdizione, anche per dare compiuta attuazione alla riforma voluta dal legislatore con la novellazione dell'articolo 24, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 545/1992, approvata con l'art. 10 del D. Lgs. 156/2015 che espressamente consegna al Consiglio il compito di *“assicurare l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi”*. Da una fase sperimentale di soddisfacente avvio durata un biennio si intende ora passare ad una strutturata fase di attuazione.

Sarà opportuna anche l'attuazione, già come detto sopra prevista dalla legge delega e rimasta inattuata, della generalizzazione del giudice monocratico di primo grado, munito di adeguate competenze multidisciplinari, per gli affari di minor valore, che sono tuttora e rimarranno un numero significativo.

Sarà anche necessario un maggior coordinamento, per i magistrati professionisti, fra esercizio dell'attività giurisdizionale

tributaria ed attività d'istituto, onde consentire piena e reciproca proficuità all'impegno ed affermare il principio che i magistrati che dedicano una parte del loro tempo a dirimere le controversie tributarie non solo non sottraggono e non debbono sottrarre energie ad altri impegni, ma contribuiscono ad elevare le loro competenze in campi nuovi e danno prova di particolare laboriosità e spirito di servizio; di qui la necessità di intese con gli organi di autogoverno delle altre Magistrature.

Ciò vale anche per coloro che non provengono dalle fila della magistratura, perché le esperienze professionali, ovviamente previa rigorosa valutazione di eventuali incompatibilità, sulle quali il Consiglio ha avviato la prassi di una valutazione quanto mai severa, sono molto significative in uno dei campi della giurisdizione in cui il possesso di speciali nozioni tecniche e scientifiche è addirittura necessario alla comprensione dei fenomeni che si è chiamati a valutare.

Sarà bene perseguire una composizione delle corti in cui abbiano adeguata rappresentanza coloro che provengono dalle fila della magistratura togata, a cui del resto si indirizza già ora l'attività del Consiglio anche in attuazione del comma 2-bis dell'art. 9 del D. Lgs. 545/1992, ma non si può ignorare che, per il principio di parità di dignità di tutti i magistrati tributari, dovrà a tutti essere consentito, beninteso previa adeguata valutazione di professionalità, l'accesso a tutti gli incarichi apicali.

E' necessaria una redistribuzione degli organici della magistratura tributaria sul territorio, tenendo conto che la necessità di regolazione giudiziaria, anche per i fenomeni economici ed i conseguenti aspetti fiscali, si colloca laddove, nel paese, più vivaci e significative sono le iniziative economiche; il Consiglio ha sollecitato adeguate iniziative amministrative e

legislative in tal senso, ed ha già avviato per quanto di sua competenza la fase di studio e predisposizione dei nuovi possibili organici.

Altra necessità, l'ingresso di ulteriori nuove professionalità nella giurisdizione, con riguardo anche e soprattutto all'apporto dei giovani, che l'attuale processo di selezione, basato sulla maturazione di titoli per anzianità, non consente.

Necessaria, infine, una rivisitazione del sistema dei compensi, farraginoso ed inefficace, ove mantenere una quota premiale della produttività, legata essenzialmente al lavoro individuale e con soppressione del sistema attuale delle c.d. commissioni virtuose, dimostratosi inefficace se non talora ingiusto.

Occorre inoltre distinguere con chiarezza il regime dei compensi per i magistrati, da determinare per legge come vuole la costituzione, da quelli, pur doverosi, per il personale che coopera al raggiungimento degli obiettivi della giurisdizione.

Necessarie, inoltre, misure per dare alle corti un legame funzionale autorevole e certo con il personale degli uffici addetto alle funzioni giurisdizionali, la cui dipendenza dal MEF, ove anche sussistesse in futuro, non potrebbe che essere meramente formale.

Sullo sfondo, permane l'esigenza, non per amore di architettura formale, ma per concreta necessità di totale terzietà, autonomia ed indipendenza non solo del singolo magistrato, già ora garantita, ma anche della magistratura tributaria come corpo organizzato, di allocare la magistratura tributaria sotto l'alta sorveglianza del Ministero della Giustizia o della Presidenza del

Consiglio, essendo evidente che il MEF, terminale doverosamente attivo sia dei soggetti impositori (ed ora anche riscossori) sia della giurisdizione, appare strutturalmente, a prescindere dai suoi stessi comportamenti concreti, portatore di esigenze del tutto legittime, ma ontologicamente in contrasto con gli scopi della giurisdizione e divergenti da essa.

Un quadro, dunque, che a legislazione costituzionale invariata, consentirebbe con poche risorse e senza molto clamore di raggiungere ulteriori ambiziosi traguardi; forse per questo non è direzione in cui ci si sia convintamente incamminati.

Ogni altro pur praticabile modello teorico, specie quelli basati sull'impiego di magistrati professionisti, ovviamente in numero e qualità adeguati, poco importa se qualificati speciali, ordinari o specializzati, presenterebbe problemi di costo, di riordino e di organizzazione in misura assai maggiore delle risorse umane, organizzative ed economiche attuali e del resto il modello attuale, solo blandamente riformato, sarebbe ancor più simile dell'attuale a quello tedesco, che è tutt'altro che inadeguato ed inefficiente.

Resta il ruolo della Cassazione, e più in generale del giudizio di legittimità, che esula come detto dai compiti e confini della giurisdizione tributaria di merito e che potrebbe essere risolto in più modi, fra cui quello – da valutare attentamente sotto il profilo della costituzionalità, ben lo comprendiamo – del deferimento alle Corti di secondo grado, magari in speciale composizione, delle questioni di legittimità, che del resto è caratteristica propria delle altre giurisdizioni speciali.

Nella ormai pressoché decorsa XVII legislatura, era stato presentato dal Sen. Pagliari ed altri in Senato un ambizioso

Disegno di legge, ispirato dal prof. Glendi (atto Senato n. 988 del 2013) che prevedeva una sistematica riforma del rito tributario e, con esso, una strutturale modifica della Sezione Tributaria della Suprema Corte, come possibilità sistemica, diversa da quella sopra affacciata, ma certo efficace, di soluzione dei problemi ordinamentali qui per brevità solo evocati e sulla quale il Consiglio si era espresso favorevolmente, mentre parere sostanzialmente contrario, anche per l'effetto di un ciclo di approfondite audizioni svolte dal Consiglio fra esperti ed operatori del settore, era stato dato al Disegno di legge Ermini ed altri (Atto Camera C. 3734 presentato l'8 aprile 2016), che si limitava a prevedere, sull'onda di una comprensibile indignazione per alcuni fenomeni di malcostume, semplicemente una soppressione della giurisdizione tributaria e un suo ritorno a quella ordinaria e su cui si erano registrate molte altre riflessioni critiche.

Non do conto dei numerosi interventi, pur tutti di sicuro interesse e di alto profilo, che non sono poi rifluiti in autonome proposte che abbiano avuto un avvio significativo nelle aule parlamentari; fra varie non autonomamente risolutive proposte, mi limito a ripetere che anche l'introduzione sistemica dell'istituto della perenzione a tempo sarebbe misura adeguata a rendere il numero delle pendenze più realistico e che occorre sicuramente migliorare la fase di mediazione prima del giudizio, garantendo la terzietà effettiva anche degli organi di mediazione.

Indipendentemente dal merito di queste iniziative parlamentari e dal dibattito dottrinale e dei pratici ed alla luce della già commentata fragilità e difetto di sistematicità anche delle iniziative legislative delegate da parte del governo, ci si permette - senza entrare ulteriormente nel difficile e controverso campo del merito del problema - di indicare solo, come necessità

preliminare, un metodo, quello dell'indizione di una Conferenza nazionale programmatica e di studio sulla giurisdizione tributaria da cui scaturisca la nomina di una commissione di studio, sul modello di quella che ha portato alla revisione definitiva della legislazione in materia di crisi d'impresa, che rediga dapprima un progetto di legge delega da affidare al parlamento e che da questa, in tempi certi, scaturiscano uno o più decreti legislativi che si pongano, nel solco di una continuità con la legislazione vigente, imperniata tuttora sui due pilastri dei Decreti Legislativi 545 e 546, come elementi di effettiva riforma di tutto il sistema.

Lo scopo, rendere stabile nel nostro ordinamento una magistratura tributaria plurale quanto ad esperienze, fortemente motivata da spirito di servizio e di arricchimento culturale, onoraria ma professionale.

### **Il lavoro del Consiglio, attuale e futuro.**

Come è stato più volte, anche nelle precedenti occasioni istituzionali, affermato, il Consiglio non avrebbe potuto, né potrebbe anche volendo, farsi carico di quelle riforme di sistema che abbisognano di nuovi pilastri normativi, che non sono venuti in questa Consiliatura e che già avevano registrato criticità insuperate nell'attuazione della legge delega del 2014.

Il Consiglio si è perciò concentrato sugli obiettivi suoi propri, che cercherò di riassumere per punti più significativi:



- Nell'alta formazione, oltre all'iniziativa della Scuola, sono state profuse molte energie e già realizzati programmi di formazione in collaborazione con la Corte Costituzionale, con la Corte di Cassazione, con la Scuola Superiore della Magistratura, Istituzioni che ringrazio per la considerazione che ci è stata concessa ed avviate iniziative plurime con Istituzioni ed Associazioni Professionali, fra cui particolarmente ringrazio il CNDCEC e l'UNCAT, per le specifiche convenzioni che tracciano il solco anche futuro di una proficua collaborazione. Abbiamo contribuito alla nascita di un portale professionale in materia tributaria, che è stato per un triennio a disposizione gratuita di tutti i magistrati tributari, e sono certo che anche in futuro si potranno promuovere iniziative di significativo spessore, anche attraverso la scuola, con il mondo accademico e con tutti coloro che operano nel mondo della giurisdizione tributaria;
- dopo anni (precisamente dal 2011) abbiamo dato avvio a una procedura concorsuale esterna, i cui esiti contiamo di pubblicare ormai entro brevissimo tempo e siamo convinti della necessità anche in futuro di un periodico accesso di forze fresche nella giurisdizione. È venuto il momento di pensare di affiancare - con legge - all'esame dei titoli anche una prova valutativa, che meglio consenta di verificare le abilità e le specifiche propensioni del futuro magistrato. Abbiamo cercato con tempestività di promuovere tutte le procedure concorsuali e paraconcorsuali necessarie alla copertura degli organici e a contenere entro limiti fisiologici il fenomeno delle applicazioni. Resta la necessità di copertura adeguata degli organici, anche per numerose funzioni apicali;
- il Consiglio ha cercato di stroncare con severe e rapide decisioni, senza riguardi per nessuno, ogni fenomeno non solo di corruzione, gravissima patologia che intendiamo



debellare, ma anche di corrività e di cattiva amministrazione della giurisdizione.

Per questo abbiamo non solo riformato il procedimento disciplinare, rendendo tipici gli illeciti e celebrando in concreto numerosi procedimenti con provvedimenti esemplari, se necessario anche cautelari, ispirando anche la novella legislativa del 2015, ma abbiamo anche esercitato un continuo controllo sulle incompatibilità, altro punto di criticità nell'esigenza di terzietà del giudice.

Segnaliamo la ulteriore necessità di riforma dell'attribuzione dell'avvio dell'azione disciplinare, che ora non compete direttamente al Consiglio;

- in tale quadro da un lato di severità e dall'altro di collaborazione con tutta la magistratura tributaria, è stato reso efficiente in concreto un sistema ispettivo, sia straordinario sia ordinario, che sta dando molti risultati, per la possibilità in concreto di verificare l'andamento generale delle singole Corti e confrontarlo con i parametri a cui tendenzialmente e nel rispetto delle peculiarità territoriali tutti devono adeguarsi.

Segnaliamo la necessità di un diffuso programma di dotazione delle Corti (che mi ostinerò a non chiamare ove appena possibile Commissioni, parola che più volte ci era stato promesso di espungere dal lessico della giurisdizione) di strutture immobiliari e di dotazioni tecnologiche adeguate anche al prestigio e all'importanza della funzione che esercitano non solo le Corti giurisdizionali, ma tutti coloro che vi operano per esigenze professionali;

- abbiamo promosso importanti iniziative nel campo della promozione della legalità fiscale, anche qui in partnership con le istituzioni, in primis il MIUR, che convergono con noi nell'ambizioso progetto di rendere i giovani

- consapevoli che il valore della legalità fiscale appartiene ai cardini costituzionali della vita sociale;
- abbiamo dato finalmente stabilità giuridica anche alla nostra stessa struttura, e desidero qui rivolgere un particolare ringraziamento all'Agencia del Demanio e al Dott. Reggi per l'attenzione con cui sono state seguite le nostre esigenze e con cui spero lo saranno in futuro.

Molto ancora bisognerà fare, ma siamo, ritengo, sulla buona strada.

### **L'organizzazione del Consiglio**

L'articolazione del Consiglio in Commissioni referenti e Plenum, con circoscritti poteri di gestione ed amministrazione affidati al Comitato di Presidenza, ha retto al vaglio della pratica, anche se la rideterminazione dei poteri rispettivi, compresa quella del presidente, odiernamente mero *primus inter partes*, potrebbe essere oggetto di miglioramenti non solo regolamentari.

Segnalo infatti l'esigenza, a mio avviso tuttora forte, di un riordino delle Commissioni, intorno alle quali è articolata anche l'organizzazione degli uffici e di una miglior articolazione delle competenze fra potestà istituzionale e responsabilità ed attribuzioni della dirigenza, con adeguata autonomia della figura del Segretario Generale e con l'introduzione di organiche possibilità di collaborazione anche dei magistrati, sul modello delle altre giurisdizioni.

È necessario un riordino dello status dei Consiglieri e una più precisa collocazione paritaria del Consiglio nel sistema degli organi di autogoverno delle magistrature. Ciò è perseguibile solo con adeguati interventi legislativi. Il Consiglio ha, a legislazione vigente, introdotto tutto quanto possibile per perseguire sobrietà, snellezza dell'azione amministrativa ed efficienza e mi è doveroso e gradito rivolgere un sentito ringraziamento al Segretario Generale dottoressa Daniela Lucini e a tutto il personale, dimostratosi laborioso ed appassionato, attento e sensibile agli obiettivi tracciati; ringrazio per la collaborazione il Collegio dei Revisori, con il quale abbiamo condotto una proficua collaborazione rispettosa dei ruoli e delle prerogative.

L'enorme numero delle deliberazioni assunte nel quadriennio (11.469 del *Plenum*, 520 quelle del comitato) mi esime da una lunga esposizione della quantità e qualità del lavoro svolto e della sua complessità, che si illustrano da sé.

Ritengo di dover richiamare l'attenzione sul numero degli affari in tema di incompatibilità trattati nel quadriennio (ben 725) e sui 157 procedimenti disciplinari, conclusi con irrogazione di sanzioni (26), sospensione dalle funzioni (21 su 28 procedimenti) e decadenze (23).

Segnalo la ormai prossima realizzazione del fascicolo informatico del Giudice, la radicale innovazione del sistema contabile e l'apporto che il Consiglio ha dato, con il personale e con i Consiglieri, alla fase di formazione territoriale, d'intesa con la DGT, sul processo tributario telematico, la cui definitiva attuazione obbligatoria, beninteso completandone il progetto e rimuovendone ogni criticità, resta un importante obiettivo da perseguire celermente.

Il Consiglio ha potuto perseguire i suoi obiettivi anche grazie ad un forte clima di collaborazione con il Dipartimento delle Finanze e con la Direzione della Giustizia Tributaria, e mi è gradito in questa sede rivolgere un ringraziamento particolare alla Prof. La Pecorella, al dott. Ferrara e al dott. Sirianni, coi quali nel rispetto dei ruoli e delle competenze abbiamo affrontato con spirito costruttivo ogni questione ed ogni problematica.

Un ringraziamento personale ed affettuoso, pur nella solennità della cerimonia, ai colleghi Consiglieri, ai quali mi hanno legato una profonda stima ed un apprezzamento forte per il valore umano e professionale e che ci hanno consentito, con le loro iniziative nei vari campi sopra indicati ed in molti altri che la brevità dello scritto non ha consentito di enumerare, il raggiungimento di obiettivi che mai avrei ritenuto per me possibili.


Confidiamo che le forze politiche che daranno vita al nuovo parlamento abbiano sensibilità ed attento ascolto non verso il Consiglio in quanto tale, né verso rivendicazioni corporative o di corto respiro, ma verso le problematiche che abbiamo cercato in questi anni di proporre e che si riassumono in un compito di altissimo rilievo, quello di compiere definitivamente la costruzione di una giurisdizione regolatrice del conflitto eventuale fra cittadino nella sua qualità di contribuente ed Erario che sia rispettosa dei principi costituzionali sanciti dall'art. 111 della Costituzione e che si ispiri ai principi di terzietà, autonomia ed indipendenza con quella efficienza, tempestività ed efficacia che pure sono fra le caratteristiche ineludibili di una buona giurisdizione contemporanea.

Con questo auspicio, rimetto alle cerimonie territoriali, nello spirito plurale della giurisdizione, la dichiarazione di apertura dell'anno giudiziario tributario.

### Numero controversie pendenti - Triennio 2015 - 2017

| Ambito                    | Numero ricorsi/ appelli pendenti al 31/12/2015 | Numero ricorsi/ appelli pendenti al 31/12/2016 | Numero ricorsi/ appelli pendenti al 31/12/2017 |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>Totale Regionali</b>   | <b>144.115</b>                                 | <b>150.647</b>                                 | <b>154.676</b>                                 |
| <b>Totale Provinciali</b> | <b>386.406</b>                                 | <b>318.192</b>                                 | <b>262.574</b>                                 |
| <b>Totale Nazionale</b>   | <b>530.521</b>                                 | <b>468.839</b>                                 | <b>417.250</b>                                 |


NOTE: Elaborazione dati al 15 gennaio anno successivo - Riferimento della controversia alla data di definizione - Tipologia procedimenti tutti, ad eccezione di quelli riferiti ad atti non connessi a ricorsi depositati. - Tipologia provvedimenti definitivi tutti



### Numero controversie pervenute - Triennio 2015 - 2017

| Ambito                    | Numero di ricorsi/appelli pervenuti al 31/12/2015 | Numero di ricorsi/ appelli pervenuti al 31/12/2016 | Numero di ricorsi/ appelli pervenuti al 31/12/2017 |
|---------------------------|---|--|--|
| <b>Totale Regionali</b>   | <b>69.658</b>                                     | <b>68.891</b>                                      | <b>63.732</b>                                      |
| <b>Totale Provinciali</b> | <b>189.159</b>                                    | <b>164.101</b>                                     | <b>148.533</b>                                     |
| <b>Totale Nazionale</b>   | <b>258.817</b>                                    | <b>232.992</b>                                     | <b>212.265</b>                                     |



NOTE: Elaborazione dati al 15 gennaio anno successivo - Riferimento della controversia alla data di protocollazione- Tipologia procedimenti tutti, ad eccezione di quelli riferiti ad atti non connessi a ricorsi depositati.





### Distribuzione per fasce di valore delle controversie pervenute nel 2017


| Fasce di valore                | CTP                    | CTR                    | Totale                 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                | Numero di controversie | Numero di controversie | Numero di controversie |
| Da 0 a 2.582,28                | 62.742                 | 17.431                 | <b>80.173</b>          |
| Da 2.582,29 a 20.000 euro      | 41.459                 | 18.992                 | <b>60.451</b>          |
| Da 20.000,01 a 100.000 euro    | 25.440                 | 14.765                 | <b>40.205</b>          |
| Da 100.000,01 a 1.000.000 euro | 11.560                 | 7.496                  | <b>19.056</b>          |
| oltre 1.000.000 euro           | 2.159                  | 1.580                  | <b>3.739</b>           |
| Valore indeterminabile         | 5.173                  | 3.468                  | <b>8.641</b>           |
| <b>Totale</b>                  | <b>148.533</b>         | <b>63.732</b>          | <b>212.265</b>         |



### Numero controversie decise - Triennio 2015 - 2017

| Ambito                    | Numero di ricorsi/ appelli decisi al 31/12/2015 | Numero di ricorsi/ appelli decisi al 31/12/2016 | Numero di ricorsi/ appelli decisi al 31/12/2017 |
|---------------------------|---|---|---|
| <b>Totale Regionali</b>   | <b>55.240</b>                                   | <b>62.212</b>                                   | <b>59.725</b>                                   |
| <b>Totale Provinciali</b> | <b>244.021</b>                                  | <b>232.077</b>                                  | <b>202.833</b>                                  |
| <b>Totale Nazionale</b>   | <b>299.261</b>                                  | <b>294.289</b>                                  | <b>262.558</b>                                  |


NOTE: Elaborazione dati al 15 gennaio anno successivo - Riferimento della controversia alla data di definizione - Tipologia procedimenti tutti, ad eccezione di quelli riferiti ad atti non connessi a ricorsi depositati.



**SITUAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE AL 31/12/2017**

|   | Organico previsto da DM 11 aprile 2008 | Componenti in servizio al 31/12/2017 | Differenza numerica rispetto all'organico | Differenza percentuale rispetto |
|---|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>nelle n. 21 Commissioni Regionali</b>    | 1314                                   | 836                                  | -478                                      | -36,38%                         |
| <b>nelle n. 103 Commissioni Provinciali</b> | 3354                                   | 2187                                 | -1167                                     | -34,79%                         |
| <b>Totale Nazionale</b>                     | <b>4.668</b>                           | <b>3.023</b>                         | <b>-1645</b>                              | <b>-35,24%</b>                  |

| di cui:                                     | MAGISTRATI  | % sul totale  | LAICI       | % sul totale  |
|---|-------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>nelle n. 21 Commissioni Regionali</b>    | 515         | 61,60%        | 321         | 38,40%        |
| <b>nelle n. 103 Commissioni Provinciali</b> | 1122        | 51,30%        | 1065        | 48,70%        |
| <b>Totale Nazionale</b>                     | <b>1637</b> | <b>54,15%</b> | <b>1386</b> | <b>45,85%</b> |



|   | Componenti in servizio al 31/12/2015 | Componenti in servizio al 31/12/2016 | Differenza rispetto all'anno precedente | Componenti in servizio al 31/12/2017 | Differenza percentuale rispetto all'anno precedente |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| <b>nelle n. 21 Commissioni Regionali</b>    | 965                                  | 892                                  | -7,56%                                  | 836                                  | -6,28%  |
| <b>nelle n. 103 Commissioni Provinciali</b> | 2312                                 | 2260                                 | -2,25%                                  | 2187                                 | -3,23%  |
| <b>Totale Nazionale</b>                     | <b>3.277</b>                         | <b>3.152</b>                         | <b>-3,81%</b>                           | <b>3.023</b>                         | <b>-4,09%</b>                                       |

